

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	26
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	31
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	32
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	41
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata</i>)	42

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Emendamenti C. 2801 Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Emendamenti	

C. 1039-B e abb. approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. Emendamenti C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. Emendamenti C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A/R e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	34
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	34
ALLEGATO 5 (<i>Testo base adottato</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
AVVERTENZA	38
ERRATA CORRIGE	38

SEDE REFERENTE

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 13.10.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068

Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Danilo TONINELLI (M5S) desidera esporre una questione che il suo gruppo ha già proceduto a sollevare con lettera indirizzata sia alla Presidenza della Commissione che alla Presidenza della Camera. Riguarda una discrasia riscontrata nel testo base rispetto ai vincoli posti

dall'approvazione in Assemblea degli identici emendamenti a prima firma Fraccaro e Biancofiore. Si tratta della modifica apportata all'articolo 83, lettera c), del testo unico delle norme per le elezioni della Camera dei deputati. Nel testo approvato in sede referente dalla Commissione si prevedeva che l'Ufficio centrale nazionale procede al riparto di 606 seggi, seggi che, a seguito dell'approvazione dei suddetti emendamenti, sono diventati 617. Nel testo presentato dal relatore vengono mantenuti nominalmente i 617 seggi, ma nel contempo si dispone che l'Ufficio centrale nazionale, al fine del riparto dei seggi, detragga i 231 seggi attribuiti dagli uffici elettorale circoscrizionali ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali. Quindi il numero di seggi effettivamente sottoposti al riparto è di 386. Ad avviso del suo gruppo va dunque valutato se in questo modo venga rispettato o meno il vincolo della votazione dell'Assemblea che ha cristallizzato il numero dei seggi in 617. Per questo motivo il suo gruppo chiede, al fine del rispetto dei principi di democrazia, un'ulteriore valutazione della Presidenza della Camera e, di conseguenza, la sospensione della votazione sull'adozione del testo base.

Andrea CECCONI (M5S), nel richiamare la lettera che il suo gruppo ha indirizzato alla Presidenza della Camera, fa notare che la nuova proposta di testo base presentata dal relatore, piuttosto che prevedere una esplicita e diretta indicazione numerica dei seggi da attribuire, ovvero 386, stabilisce che si proceda al riparto di 617 seggi, detraendo i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati. Ciò, a suo avviso, conferma che la volontà politica è quella di aggirare la deliberazione dell'Assemblea in termini surrettizi.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene degna d'interesse la questione posta dal gruppo del Movimento 5 Stelle. A tal

proposito sottolinea che, in base a una prima sommaria simulazione effettuata dagli uffici del suo gruppo, il sistema proposto dal relatore tradisce sia la lettera che lo spirito degli emendamenti approvati dall'Assemblea. Questi, infatti, esprimevano la volontà di limitare i vantaggi che il sistema elettorale vigente offre alla minoranza linguistica tedesca nella Regione Trentino Alto Adige, mentre il testo proposto dal relatore sembrerebbe creare vantaggi per quei gruppi linguistici. Per questi motivi si unisce alla richiesta del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda poi il merito del testo proposto dal relatore, ribadisce quanto già detto in altra seduta: ci sono aspetti positivi ma mancano degli elementi dirimenti. Primo fra tutti, il dare la possibilità ai cittadini di scegliere direttamente la maggioranza di Governo, cosa che non potrà di sicuro avvenire con il sistema proposto, con il quale c'è la quasi matematica certezza che la sera del voto non si avrà una maggioranza. In tal senso il suo gruppo sta predisponendo proposte emendative che attribuiscono un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunga, cumulando i seggi sia dei collegi uninominali che di quelli plurinominali, il 40 o anche il 37 per cento del totale dei seggi. Con tale premio di maggioranza, la coalizione raggiungerebbe una percentuale del 54 o del 51 per cento dei seggi. Un'altra questione dirimente riguarda le liste bloccate. A tal proposito il suo gruppo sta predisponendo emendamenti che consentano, a chi vuole, di presentare liste aperte, nel rispetto della parità di genere, o perlomeno con il solo capolista bloccato. Annuncia che il suo voto sull'adozione del testo base sarà contrario, ma nell'auspicio che si possa modificare in un voto favorevole o in una posizione di astensione, qualora fossero accolte le richieste testé illustrate.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel ritenere che la questione posta dal gruppo del M5S meriti un serio approfondimento, fa presente che il suo gruppo ha richiesto formalmente alla Presidenza della Camera la convocazione di una Giunta per il

regolamento, al fine di aver un quadro certo circa l'emendabilità del testo in esame, alla luce della precedente deliberazione dell'Assemblea. Ritiene opportuno, dunque, che si faccia chiarezza su tali questioni prima di procedere oltre con l'iter di esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, desidera fornire alcune precisazioni in merito alle obiezioni sollevate circa la compatibilità del nuovo testo-base predisposto dal relatore Fiano con il contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea, effettuate prima del rinvio in Commissione del provvedimento.

Prima di tutto sottolinea come l'istruttoria da lui svolta sul piano procedurale rispetto ai vincoli posti da dagli emendamenti approvati dall'Assemblea sia stata completa e approfondita e abbia riguardato tutti gli aspetti, compresi quelli posti dalle parti consequenziali che incidevano su parti successive del testo. Alla fine di tale istruttoria, è stata adottata un'interpretazione sostanziale che ha definito i vincoli da lui indicati nella seduta del 6 settembre scorso e confermati dalla Presidente della Camera nella riunione della Conferenza dei Capigruppo del 13 settembre scorso.

Tali vincoli (come precisato dalla Presidente della Camera nella sua lettera del 19 settembre scorso, a tutti nota) sono – cita testualmente – «finalizzati a salvaguardare la volontà espressa dall'Assemblea – in quanto massima sede di decisione della Camera – e dei suoi singoli componenti, nonché della effettiva portata normativa degli emendamenti approvati».

Come è noto, gli identici emendamenti Fraccaro 1.512 e Biancofiore 1.535 concernevano le modalità di elezione dei deputati nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed erano finalizzati ad abrogare le disposizioni speciali attualmente vigenti per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol previste agli articoli 2, comma 1-*bis*, 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361. In necessaria corrispondenza con tale abrogazione e come

effetto aritmetico conseguente, è stato disposto l'aumento del numero dei collegi uninominali della Camera costituiti nelle circoscrizioni nazionali da 225 a 231 (analoga modifica è stata consequenzialmente apportata all'articolo 3, comma 3, del testo, recante la delega legislativa al Governo) e l'aumento da 606 a 617 dei seggi richiamati al comma 21, capoverso Art. 83, primo comma, lettera c) del testo elaborato dalla Commissione. Infine si è provveduto all'individuazione dei 6 collegi uninominali del Trentino Alto Adige/Südtirol, integrando la tabella A. 1 di cui al comma 31 dell'articolo 1.

Questa è l'effettiva portata normativa degli emendamenti approvati che non può essere messa in discussione dalla Commissione nel prosieguo del procedimento.

Non può invece attribuirsi portata innovativa – e quindi non può costituire un vincolo alle future decisioni della Commissione – la porzione del testo degli emendamenti approvati relativa al capoverso Art. 83 in cui sono state ripetute, senza alcuna modifica rispetto alla proposta della Commissione – e al solo fine di meglio evidenziare la parte di tale testo in cui si inserivano le sostanziali proposte emendative (aventi ad oggetto – lo ribadisce – la sostituzione della cifra 606 con 617) – le parole: «tra le liste di cui alla lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse». Non si è introdotta, per questa parte, alcuna novità emendativa rispetto al testo già elaborato dalla Commissione con riferimento alle modalità di attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni del territorio nazionale e non si sono dunque determinati vincoli alla modificabilità di questa parte del testo da parte della Commissione. È evidente pertanto che è in facoltà di quest'ultima definire modalità di riparto dei seggi diverse da quella proposta nel testo a suo tempo licenziato. Diversamente, si finirebbe per attribuire all'approvazione dei citati emendamenti una portata eccedente rispetto al loro effettivo contenuto: si attribuirebbe cioè ad essi l'effetto di predeterminedare, in via del tutto incidentale, e in assenza di un qualsiasi dibattito su tale

aspetto, una caratteristica fondamentale del sistema elettorale (ossia il criterio di attribuzione dei seggi), effetto che comprimerebbe la discussione parlamentare su un punto focale della legge elettorale.

A questo criterio ritiene dunque di attenersi al fine di assicurare che il dibattito in Commissione si svolga nel modo più corretto e più ampio possibile, senza che soffra di infondate compressioni.

Detto questo, nel momento in cui è stata posta una questione di ammissibilità del testo, ritiene ineludibile attendere la valutazione della Presidente della Camera prima di procedere all'adozione del testo base.

Emanuele FIANO (PD), relatore, si chiede se l'eventuale rinvio della deliberazione sul testo base possa incidere sulle modalità di prosecuzione dell'*iter* già definite dall'Ufficio di presidenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che per avere un quadro più chiaro in ordine alla conferma o meno delle decisioni già assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine alle modalità di prosecuzione dell'*iter*, occorrerà attendere la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per la giornata odierna.

Emanuele FIANO (PD), relatore, ritiene che vi siano le condizioni per votare da subito l'adozione del testo base e sottolinea come, nell'elaborare tale sua proposta, ha tenuto nel massimo conto la precedente deliberazione dell'Assemblea, attenendosi in pieno ad una interpretazione già resa dalla Presidente della Camera in una precedente riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. Fa notare che la finalità sostanziale degli emendamenti approvati in Assemblea era quella di intervenire sulle modalità di elezione dei deputati della circoscrizione Trentino alto Adige / Südtirol, abrogandone la disciplina speciale. Evidenziato come il dettato normativo a cui hanno fatto riferimento taluni deputati nel corso del dibattito fosse re-

cato nella parte consequenziale di quelle proposte emendative, ritiene che il vincolo del voto dell'Assemblea non sia estendibile fino al punto da ritenere di non poter compiere più alcuna scelta sul tipo di sistema elettorale.

Andrea CECCONI (M5S) sottolinea che il suo gruppo ha voluto sollevare una questione che ritiene importante dirimere, senza la pretesa di avere ragione. Osserva che il primo problema posto alla Presidente della Camera e sollevato dal Partito Democratico, riguardava una questione prettamente politica e non approfondiva le problematiche relative agli effetti della parte consequenziale degli emendamenti approvati. Rileva che se fosse proseguito l'esame in Assemblea, emendamenti riferiti alla modifica dell'articolo 83 del Testo unico, tesi a modificare il numero di 617 seggi, sarebbero stati probabilmente dichiarati preclusi. Il testo proposto dal relatore modifica sostanzialmente e in modo surrettizio in 386 il numero dei seggi sottoposto al riparto effettuato dall'Ufficio elettorale centrale, conservando solo nominalmente il numero di 617. Se fossero fondate le argomentazioni del relatore, non ci sarebbe stato bisogno dell'artificio della sottrazione dei 231 seggi dei collegi uninominali, ma si sarebbe potuto indicare direttamente il numero di 386 seggi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ribadisce di aver precisato nella seduta del 6 settembre scorso la portata dei vincoli derivanti dalla deliberazione dell'Assemblea, consistenti nell'impossibilità per la Commissione di intervenire sul numero dei collegi uninominali o sulla tabella A. 1 e nella necessità di mantenere l'abrogazione delle disposizioni speciali in materia di elezione della Camera dei deputati riguardanti la regione Trentino Alto Adige/Südtirol e l'istituzione, alla Tabella A.1, dei collegi uninominali riguardanti la regione Trentino Alto Adige/Südtirol. Nel far presente nuovamente che tale sua interpretazione è stata poi confermata dalla Presidenza della Camera, ritiene che

il vincolo non possa essere esteso anche a parti del testo, come la modifica all'articolo 83, comma 1, lettera c) del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, sulle quali l'aula non ha ancora avuto modo di pronunciarsi.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) desidera ricordare la sua pluriennale esperienza di Presidente della Commissione Bilancio, Commissione nella quale venivano presentati emendamenti con parti consequenziali di copertura che andavano ad incidere su diverse norme legislative, senza mettere in discussione la sostanza di tali norme. Ritiene che il testo proposto dal relatore sia rispettoso del senso degli emendamenti votati. Osserva che la Commissione ha già aspettato la valutazione della Presidente della Camera che non può ora essere messa nuovamente in discussione. Si dichiara, quindi, favorevole a votare anche nella seduta in corso l'adozione del testo base.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente al deputato Giancarlo Giorgetti che, come già da lui detto, è necessario aspettare la valutazione della Presidente della Camera perché si tratta di una questione legata all'ammissibilità del testo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), nonostante rinvenga talune forzature nelle valutazioni espresse dal gruppo del M5S, ritiene opportuno, prima di procedere lungo l'*iter* di esame, sciogliere i nodi procedurali emersi nel corso dell'odierno dibattito, atteso che si tratta di fare chiarezza sui profili che riguarderanno anche l'ammissibilità delle proposte emendative che saranno presentate. Auspica che, a differenza di quanto già avvenuto in occasione della valutazione della possibile norma transitoria, ci si attenga ad interpretazioni delle regole procedurali scese da motivazioni politiche, e fa notare che le decisioni assunte in precedenza sulla questione hanno imposto eccessivi vincoli all'esame. Fa presente che il suo gruppo è in ogni caso disponibile a confrontarsi con le

altre forze politiche per giungere all'approvazione di una legge elettorale condivisa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda di aver già spiegato nel dettaglio, nella seduta del 6 settembre 2017, la sua interpretazione circa i vincoli derivanti dalla deliberazione dell'Assemblea e che tale sua interpretazione è stata successivamente confermata dalla Presidenza della Camera. Ritiene dunque che l'effettiva portata degli emendamenti approvati in Assemblea non possa essere messa in discussione dalla Commissione nel prosieguo del procedimento.

Ribadisce altresì che, quanto alla porzione del testo degli emendamenti approvati relativi al capoverso « Art. 83 », che non si è introdotta alcuna novità emendativa rispetto al testo già elaborato dalla Commissione con riferimento alle modalità di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni del territorio nazionale e non si sono, dunque, determinati vincoli alla modificabilità di questa parte del testo da parte della Commissione.

In risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Sisto, ritiene fuori luogo affermare che tali interpretazioni delle regole siano state sostenute da ragioni politiche, atteso che ci si è attenuti piuttosto ad un criterio strettamente giuridico connesso all'interpretazione della volontà del legislatore, facendo riferimento sia alla finalità sostanziale delle proposte emendative approvate sia al dibattito in Aula ad esse riferito. Giudica dunque inaccettabile fare riferimento a presunti moventi politici, che definisce inesistenti, facendo notare che potrebbe al limite comprendere una mancata condivisione delle decisioni assunte laddove fosse motivata da diversi convincimenti giuridici.

Pur rilevando che le questioni emerse nell'odierno dibattito sono state già attentamente approfondite, ritiene in ogni caso necessario attendere la risposta della Presidente della Camera in ordine ai profili di ammissibilità del testo, in ragione delle sollecitazioni emerse nel presente dibattito.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) invita alla cautela nel giudicare la questione posta dal Movimento 5 Stelle. Osserva che gli identici emendamenti approvati dall'Assemblea fissavano in 231 il numero dei collegi e l'uniformità del sistema elettorale. Ritiene che il vincolo posto dagli emendamenti approvati sarebbe stato sicuramente rispettato se fosse stato mantenuto il sistema elettorale previsto dal testo approvato dalla Commissione in sede referente. Altrimenti, sarebbe stato più logico avviare un nuovo *iter* procedimentale. Nutre, infine, qualche perplessità in merito alle interpretazioni « sostanzialistiche » richiamate, dato che è necessario, a suo avviso, fare riferimento sempre anche al dato giuridico testuale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel rispetto delle legittime richieste avanzate, chiede però che la Commissione venga convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea per procedere all'adozione del testo base.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) si associa alla richiesta del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che la convocazione della seduta della Commissione è legata al momento in cui la Presidente della Camera fornirà le sue valutazioni. Se arriveranno a breve termine, convocherà la Commissione al termine della seduta dell'Assemblea.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene opportuno fugare ogni dubbio circa l'ammissibilità delle proposte emendative da presentare al testo, facendo notare che sul punto non vi è affatto certezza e serve un serio approfondimento. Fa notare che la questione esiste ed è fondata, perché altrimenti la nuova proposta di testo, all'articolo 1, comma 25, capoverso Art. 83, primo comma, lettera c), avrebbe fatto riferimento direttamente al numero dei seggi da ripartire, ovvero 386. Evidenzia, inoltre, come tale nuovo testo presenti contraddizioni evidenti, laddove consente

che i 617 seggi che l'Ufficio centrale nazionale dovrebbe ripartire siano assegnati non soltanto alle liste di cui all'articolo 1, comma 24, capoverso « Art. 77 », comma 1, lettera b), ma anche a candidati che siano collegati a liste che non hanno superato le soglie di sbarramento, avendo vinto nei collegi uninominali.

Ritiene, in conclusione, che vi sia il rischio di introdurre un pericoloso precedente, legittimando in futuro qualsiasi maggioranza a rendere nulla una deliberazione dell'Assemblea, laddove sia sgradata.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 settembre 2017 — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è scaduto ieri, lunedì 25 settembre, alle ore 14, e che non sono stati presentati emendamenti.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Dore Misuraca relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Dore Misuraca relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, è scaduto ieri, lunedì 25 settembre, alle ore 14, e che non sono stati presentati emendamenti.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina il deputato Marco Di Maio quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, per le parti di competenza della I Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5

(Parere alla XIV Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5 (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sulla Relazione Doc. LXXXVII, n. 5 recante la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 e nomina il deputato Marco Di Maio quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma

3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sulla relazione per le parti di competenza della I Commissione.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

Emendamenti C. 2801 Governo e abb.
(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere)

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.

Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Emendamenti C. 1039-B e abb. approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere)

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

Emendamenti C. 4224 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.

Emendamenti C. 4227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Emendamenti C. 2305-A/R e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 18.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

**C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisci-
chio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068
Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128
Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177
Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240
Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272
Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C.
4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La
Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326
Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331
Costantino, C. 4333 Pisci-
chio e C. 4363 Fragomeli.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata nella seduta pomeridiana dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle, comunica di aver illustrato con lettera alla Presidente della Camera le posizioni da lui espresse al riguardo. Dà quindi lettura della lettera di risposta con cui la Presidente della Camera comunica di non aver ravvisato motivo per discostarsi dalle valutazioni da lui svolte.

Danilo TONINELLI (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta della Presidente della Camera, ritenendo che i dubbi sollevati dal suo gruppo permangano e rischino di inficiare la costituzionalità del provvedimento.

Fa altresì presente che la nuova proposta di testo base presentata dal relatore prevede sostanzialmente, all'articolo 1, comma 25, capoverso ART. 83, primo comma, lettera *d*), una disciplina speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol, violando la precedente deliberazione dell'Assemblea con la quale si era inteso uniformare il meccanismo di ripartizione dei seggi di tale regione al sistema previsto per le circoscrizioni del restante territorio nazionale. Fa presente, infatti, che tale disposizione tutela le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Preannuncia che su tale questione il suo gruppo darà battaglia.

Andrea CECCONI (M5S) a rafforzamento di quanto espresso dal deputato Toninelli, fa presente che nel testo base proposto dal relatore, al comma 9, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, si fa riferimento a norme sulle minoranze linguistiche che riguardano tutte le regioni a statuto speciale, mentre al comma 25, capoverso ART. 83, lettera *d*), ci si riferisce solo a regioni che prevedano nel loro statuto forme di tutela delle minoranze linguistiche. Osserva che l'unica regione che risponde a tale requisito è il Trentino Alto Adige. Così viene applicata una norma speciale alla Regione Trentino Alto Adige, mentre gli emendamenti approvati dall'Assemblea prevedevano l'applicazione della norma generale. Il tutto si traduce in una tutela di un partito specifico più che di una minoranza linguistica.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) fa notare che l'eventuale convocazione della Giunta per il regolamento, richiesta dal suo gruppo, era proprio volta a fare chiarezza

circa l'ammissibilità di proposte di modifica tese ad introdurre ulteriori discipline speciali per il Trentino Alto Adige/Südtirol, discipline la cui introduzione egli giudica plausibile. Ritiene paradossale dare vita ad interpretazioni regolamentari restrittive a seconda delle convenienze del momento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, prende atto della risposta della Presidente della Camera. Riguardo alla questione posta dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle, ritiene opportuno un approfondimento e chiede quindi una breve sospensione della seduta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, acconsentendo alla richiesta del relatore, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.35 riprende alle 18.55.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in seguito all'approfondimento della questione posta dai deputati del Gruppo del Movimento 5 Stelle, formula una nuova proposta di testo base (*vedi allegato 5*) dove, ovunque ricorrano, le parole « lo statuto » sono seguite dalle seguenti: « o le norme di attuazione ». In questo modo non sussistono equivoci interpretativi sull'applicazione delle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche a tutte le regioni a statuto speciale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene che le proposte di modifica testé illustrate dal relatore siano volte a ricomprendere anche altre regioni a statuto speciale – nel caso di specie il Friuli Venezia-Giulia – nella disciplina proposta, in coerenza con la deliberazione assunta dall'Assemblea.

Andrea CECCONI (M5S) chiede che il nuovo testo proposto dal relatore sia distribuito per consentire di analizzare nel dettaglio le modifiche apportate. Ritiene in ogni modo ridicolo il comportamento del Partito Democratico che gira intorno alla questione del Trentino Alto Adige per

favorire il partito della SVP e permettergli di aggiudicarsi i seggi della Regione. A questo punto sarebbe stata forse più onesta la norma transitoria che la Presidente ha dichiarato giustamente non ammissibile.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ribadisce la necessità che la presidenza della Camera faccia chiarezza su tale punto, non comprendendo per quale motivo si propenda ora per una interpretazione flessibile a differenza di quanto fatto in precedenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che nella sua precedente lettera la Presidente della Camera stabilisce che non si possa applicare un trattamento differenziato per la sola Regione Trentino Alto Adige, mentre non fa alcun riferimento a discipline differenziate applicate a tutte le Regioni a statuto speciale. Inoltre ribadisce che la questione sollevata si sarebbe potuta risolvere in chiave interpretativa, alla luce del rapporto tra statuto speciale e relative norme di attuazione. Riguardo alla richiesta di distribuzione del testo, ritiene che possa essere senz'altro accolta, sospendendo poi la seduta per permettere ai gruppi di analizzare le modifiche.

Danilo TONINELLI (M5S), nel chiedere un lasso di tempo ragionevole per valutare le modifiche proposte dal relatore, evidenzia come il nuovo testo presenti evidenti vizi procedurali che potrebbero esporre il provvedimento al rischio di incostituzionalità. Chiede al relatore di chiarire le modifiche al testo proposte.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, desidera replicare a quanto affermato dal deputato Toninelli. Prima di tutto dubita che la Corte costituzionale possa dichiarare illegittima l'eventuale legge che uscirà dall'*iter* in corso per questioni procedurali. Ritiene poi che non esista alcuna contraddizione tra il testo base e i vincoli posti dall'approvazione degli emendamenti Fraccaro e Biancofiore in Assemblea e che

le modifiche proposte siano tese solo a un miglioramento del testo. Fa notare che con tali modifiche si propone di fare riferimento, oltre agli statuti, alle norme di attuazione di tali statuti che prevedano una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che le proposte di modifica del relatore servono esclusivamente ad aggirare la deliberazione dell'Assemblea. Chiede che sia dato al suo gruppo il tempo per valutare la nuova proposta di testo base del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende la seduta fino alle 20.30.

La seduta, sospesa alle 19.15 riprende alle 20.30.

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che l'ulteriore nuova proposta di testo base reca disposizioni volte a prevedere una disciplina speciale sostanzialmente applicabile solo per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, in contrasto con la deliberazione dell'Assemblea. Fa notare che la maggioranza, al solo fine di far andare avanti la sua proposta nell'*iter* di esame, decide di prevedere una tutela specifica per una sola minoranza linguistica, discriminando le altre.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva come la questione sollevata dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle non abbia avuto una risposta convincente. Permangono quindi i dubbi sulla possibilità di prevedere regimi specifici per la Regione Trentino Alto Adige. Chiede un chiarimento al relatore su una questione che riguarda le soglie di sbarramento. Il testo parla di una soglia del 10 per cento per le coalizioni in cui perlomeno una lista abbia superato il 3 per cento ma non dice niente, o perlomeno lui non ha trovato la disposizione di riferimento, su cosa succede alle liste coalizzate che superano singolar-

mente il 3 per cento ma insieme non raggiungono il 10 per cento.

Dichiara il voto contrario del suo gruppo rispetto a un testo che presenta profili di incostituzionalità e che porterà, con le liste bloccate, a due terzi di candidati sicuri dell'elezione. Si prevedono poi coalizioni senza programmi comuni e senza indicazione del *leader*. Un altro aspetto critico riguarda il rapporto tra il voto per i collegi uninominali e la sua distribuzione tra le liste collegate nei collegi plurinominali. In sostanza, il Partito democratico, a pochi mesi dalla conclusione della legislatura, presenta, dopo l'*Italicum*, approvato tra l'altro col voto di fiducia, un'altra legge con forti dubbi di costituzionalità.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla ulteriore proposta di testo base del relatore, richiamando, tuttavia, la necessità di migliorarlo. Nel dichiarare la disponibilità a dialogare con i gruppi per giungere all'approvazione di un testo adeguato, preannuncia la presentazione di emendamenti, con i quali il suo gruppo intende rendere il testo più aderente all'impostazione « proporzionalista » del suo gruppo.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'adozione del testo base. Si tratta infatti di una proposta di legge tesa a danneggiare il Movimento 5 Stelle e che porterà a una totale ingovernabilità. È un provvedimento che favorisce la proliferazione di piccoli partiti, dato che la soglia di sbarramento è in realtà all'1 per cento. Sottolinea i profili di incostituzionalità come la non conoscibilità da parte del cittadino del destinatario del proprio voto. Il 40 per cento di tale voto andrà infatti al candidato del collegio uninominale da lui prescelto, mentre il 60 per cento potrebbe essere distribuito nei collegi plurinominali a sua insaputa. Ribadisce inoltre la criticità delle norme studiate per favorire il

partito della minoranza linguistica del Trentino Alto Adige.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'adozione del testo base.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base, anche se con alcune perplessità che riguardano, in particolare, la previsione di liste bloccate.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla ulteriore proposta di testo base del relatore, dichiara sin da ora che sottoscriverà talune proposte di modifica che il deputato Biancofiore ha preannunciato sulla questione del Trentino Alto Adige/Südtirol.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in risposta al deputato D'Attorre, evidenzia come l'ulteriore nuova proposta di testo base preveda chiaramente che siano ammesse alla ripartizione dei seggi quelle liste che superino la soglia del 3 per cento, pur laddove non superino, da coalizzate, la soglia del 10 per cento prevista per la coalizione. Ritiene, in ogni caso, che nel prosieguo dell'esame su questa come su altre questioni potranno essere valutate ulteriori proposte di modifiche volte a migliorare il testo.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'e-

same, l'ulteriore proposta di testo unificato del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 12 di venerdì 29 settembre. Avverte che, ai fini della loro ammissibilità, le proposte emendative dovranno essere rispettose dei vincoli derivanti dalla deliberazione dell'Assemblea dell'8 giugno 2017 sugli identici emendamenti Fraccaro 1.512 e Biancofiore 1.535, così come da lui precisati nella seduta del 6 settembre scorso e confermati dalla Presidente della Camera in occasione della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo del 13 settembre scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 26 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.25 alle 19.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative

Emendamenti C. 2950-A.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Emendamenti C. 3916-A Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Emendamenti C. 3083 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 880 del 21 settembre 2017, a pagina 40, prima colonna, alla ventottesima riga, sostituire la parola *b)*, con la parola *c)* e seconda colonna, alla prima riga, sostituire la parola *c)*, con la parola *d)*.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2016 (C. 4638 Governo)**

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4638, approvato dal Senato, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 4639 Governo)

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4639, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017(C. 4620 Governo, approvato dal Senato)**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 »;

evidenziato, quanto ai profili di competenza della I Commissione, l'articolo 12,

che reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, direttiva recata dall'allegato A, n. 6,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5)

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione euro-

pea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisciocchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisciocchio e C. 4363 Fragomeli)

TESTO BASE ADOTTATO

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscri-

zione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali indicati nella Tabella A.1.

3. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale,

ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico, alle liste e alle coalizioni di liste.»

2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali.»

b) il comma 3 è soppresso.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.»

5. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali » e dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali ».

7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«ART. 14-bis. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il

collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.»

8. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali ».

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, queste presentano, salvo quanto stabilito al comma 2, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. I candidati nei singoli collegi uninominali aderiscono alla candidatura con l'accettazione della stessa; ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in

tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Nel caso di liste collegate in coalizione queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali e l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, delle liste che presentano il candidato. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio uninominale per il quale viene presentato.

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. »;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*) ».

10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di tre.

5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità. ».

11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i nomi dei candidati nei collegi uninominali ».

12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali presentate » sono inserite le seguenti: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » .

13. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) le parole: « e quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

d) al numero 6-*bis*):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono

inserite le seguenti: « e dei candidati di ciascun collegio uninominale »;

1.2) le parole: « all'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19 ».

14. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione ».

15. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. »

16. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: « collegio plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali ».

17. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i

contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

18. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ».

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Nei casi in cui il segno sia

tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. »

19. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche. ».

20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo ».

21. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo:

2.1) le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste »;

b) al comma 3-*bis*, le parole : « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo ».

22. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « scritte o segni » sono inserite le seguenti: « chiaramente riconoscibili, » e le parole: « far riconoscere » sono sostituite dalle seguenti: « far identificare ».

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

24. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo

ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis* comma 1-*bis*;

d) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elet-

torale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

g) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

a-bis) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista;

a-ter) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento;

a-quater) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste

collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera *a-ter)*;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;

c) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *b)* del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera *b)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di

liste o singola lista di cui alla lettera *b*) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera *c*). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i

maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

e) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera *b*). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c*). Successi-

vamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera *c*). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

f) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali cir-

coscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera *d*), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera *e*). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *e*). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera *e*). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle ope-

razioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

26. All'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis* – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il

numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie ».

27. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinomiali della

stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2,3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

28. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera d) »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale ».

29. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche sopravvenuta », sono inserite le seguenti: « in un collegio plurinominale » e le parole: « non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione »;

b) al comma 2, le parole: « e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « ,4 e 5 »;

c) al comma 3 le parole : « dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol » sono sostituite dalle seguenti: « attribuito in un collegio uninominale »;

d) il comma 3-bis è soppresso.

30. La rubrica del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* ».

31. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, i numeri 1-*bis* e 2-*bis* sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale. »

32. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età. »

33. Gli articoli 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono abrogati.

34. Le Tabelle A, A-*bis* e A-*ter*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono sostituite dalle Tabelle A, A.1, A-*bis* e A-*ter* di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo

20 dicembre 1993, n. 533 », il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 102 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-*bis*. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei. L'assegnazione dei seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-*ter*. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali. ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali « .

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei

candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: « 4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-*bis*. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso

di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che ri-

mangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis* comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361;

d) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

e) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

g) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-*bis*. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data

dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, pre-

sentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2) ».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera e), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera f). A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, determinati ai sensi dell'articolo 1, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effe-

tuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine per ciascun collegio plurinominali divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati per il numero di seggi da attribuire nel collegio plurinominali ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per

il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominali in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

9. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17-*bis*.- 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in

ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica quanto previsto dall'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

3. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio uninominale ».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica quanto previsto dall'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

11. La rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ».

12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è soppressa.

13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso.

14. Le tabelle A e B, allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 4 alla presente legge.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinomiali).

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinomiali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificata dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali quali territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361, come modificata dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinomiali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinomiali costituiti in ciascuna circoscrizione ed il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun

collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia-Giulia uno dei collegi uninominali è co-

stituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 102 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, Trentino-Alto Adige e Molise in ciascuna delle regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione ed il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi

uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente

alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 5. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

ART. 4.

(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore).

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti « , per la Camera e per il Senato, » e le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 1

(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»

	CIRCOSCRIZIONE		Sede Ufficio elettorale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo

25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Allegato 2

TABELLA A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;*

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;

MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.

ALLEGATO 3 (articolo 1, comma 17)
TABELLA A-bis (articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The image shows a template for the internal part of a ballot paper for the election of the Chamber of Deputies. It consists of 15 numbered boxes arranged in two columns. Each box contains a circle with a number and a list of names with '1. Nome Cognome' and '2. Nome Cognome'. The boxes are labeled 'NOME COGNOME (Candidato o lista)' and 'NOME COGNOME (Candidato o lista)'. The boxes are numbered 1 through 15.

<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>1</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>2</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>8</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>3</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>9</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>10</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>4</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>5</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>11</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>6</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>12</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>13</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>7</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>14</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato o lista)</p> <p>15</p> <p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome</p>

TABELLA A-ter
(articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI *Tabella A-ter (articolo 31)*

The image shows a dark, textured ballot paper with several white rectangular boxes for text. The text is as follows:

- ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**
del
(data dell'elezione)
- CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE**
.....
- COLLEGIO PLURINOMINALE**
.....
- COLLEGIO UNINOMINALE**
.....

Below these boxes is a white box containing the text **SCHEDA PER LA VOTAZIONE**.

At the bottom left is a white box for **FIRMA DELLO SCRUTATORE** with a line for a signature. To the right of this box is a circular stamp containing the text **BULLO DELLA SEZIONE**.

ALLEGATO 4
(articolo 2, comma 5)
TABELLA A
(articolo 11 comma 3)

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

The image shows a grid of 15 numbered boxes for voting. Each box contains a number in a circle and a list of names with 'NOME COGNOME' above them. The boxes are arranged in two columns. The left column has boxes 1, 3, 4, 6, and 7. The right column has boxes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Each box is a rectangle with a header 'NOME COGNOME (Candidato univocamente)' and a circular number. Below the number is a list of names, each preceded by a number (1, 2, 3, 4) and followed by 'NOME COGNOME'.


1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome		9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome		11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome		12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
		13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
		14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
		15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome

TABELLA B
(articolo 11 comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Tabella B
(Articolo 11)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
dal
(data dell'elezione)

REGIONE

.....

COLLEGIO PLURINOMINALE

.....

COLLEGIO UNINOMINALE

.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO DELLA REGIONE